

CONVENZIONE PER L'USO DI INFRASTRUTTURE ESISTENTI E REGOLAMENTAZIONE DEGLI INTERVENTI FINALIZZATI ALL'ATTIVAZIONE DEI SERVIZI A BANDA ULTRA LARGA SUL TERRITORIO COMUNALE

L'anno Duemilaventi (2020) il giorno [●] del mese di [●] con la presente scrittura privata a valersi ad ogni effetto di legge, tra:

- **Comune di [●]** (di seguito anche “**Il Comune**”), [●], rappresentato dal Sindaco *Pro tempore* Dott. [●], domiciliato per la carica presso la sede del Comune;
- e
- **OpEn Fiber S.p.A.** (di seguito anche “**OF**”), con sede legale in Viale Certosa n. 2, 20155 – Milano e con sede operativa in Via Laurentina n. 449, Roma, partita IVA 09320630966, n. REA MI – 2083127, rappresentata da Marco Luttati C.F. LTT MRC 74H01 nato a Torino il 1 giugno 1974, nella sua qualità di Regionale Manager della medesima società munito/a dei necessari poteri

singolarmente la “Parte”, congiuntamente le “Parti”

PREMESSO CHE

1. OpEn Fiber S.p.A. (“OF”) è un operatore di telecomunicazioni che opera sul territorio nazionale al fine di realizzare, gestire e fornire una rete di telecomunicazioni a banda ultra larga ed è titolare di autorizzazione generale per l’installazione e la fornitura di una rete di comunicazione elettronica ex art. 25, D.lgs. n. 259/2003 e s.m.i.;
2. le attività di realizzazione delle reti e degli impianti di comunicazione elettronica è disciplinata dal Codice delle Comunicazioni Elettroniche (D.lgs. n. 259/2003 s.m.i.);
in particolare, ai sensi dell’art. 88, comma 7 D.lgs. n. 259/2003, come recentemente modificato dall’art. 38 del D.L. 76 del 16 luglio 2020 convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, l’autorizzazione per opere civili, scavi ed occupazione di suolo pubblico in assenza di provvedimento espresso dell’Amministrazione si intende in ogni caso accolta trascorso il termine di 10 giorni (nel caso di attraversamenti di strade e comunque di lavori di scavo di lunghezza inferiore ai duecento metri); il termine è ridotto a 8 giorni nel caso di apertura buche, apertura chiusini per infilaggio cavi o tubi, posa di cavi o tubi aerei o altri elementi di rete su infrastrutture e siti esistenti e allacciamento utenti. La disposizione in parola prevede anche che “*i predetti termini si applicano anche alle richieste di autorizzazione per l'esecuzione di attraversamenti e parallelismi su porti, interporti, aree del demanio idrico, marittimo, forestale e altri beni immobili appartenenti allo Stato, alle Regioni, agli enti locali e agli altri enti pubblici*”;
3. ai sensi dell’articolo 5, comma 1, D.lgs. 33/2016 “*In assenza di infrastrutture disponibili, l’installazione delle reti di comunicazione elettronica ad alta velocità è effettuata preferibilmente con tecnologie di scavo a basso impatto ambientale e secondo quanto previsto dall’art. 6 comma 4-ter del decreto legge 23 dicembre 2013 n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio*

- 2014, n. 9. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, comma 4, lettera c), nelle more dell'emanazione del decreto ministeriale da adottarsi ai sensi dell'art. 6 comma 4-ter del precitato decreto legge 23 dicembre 2013 n. 145, trovano applicazione le norme tecniche e le prassi di riferimento nella specifica materia elaborate dall'Ente nazionale italiano di unificazione”;
4. ai sensi dell'art. 5 comma 1-bis dell'art. 5 D.lgs. 33/2016, come modificato dal citato D.L. 76/2020, “1-bis. Al fine di favorire lo sviluppo delle infrastrutture digitali e minimizzare l'impatto sul sedime stradale e autostradale, la posa di infrastrutture a banda ultra larga da parte degli operatori può essere effettuata con la metodologia della micro trincea attraverso l'esecuzione di uno scavo e contestuale riempimento di ridotte dimensioni (larghezza da 2,00 a 4,00 cm, con profondità regolabile da 10 cm fino a massimo 35 cm), in ambito urbano ed extraurbano, anche in prossimità del bordo stradale o sul marciapiede;
 5. ai sensi dell'art. 5 comma 1-ter e comma 1-quater dell'art. 5 D.lgs. 33/2016, come modificato dal citato D.L. 76/2020, “L'Ente titolare/gestore della strada o autostrada, ferme restando le caratteristiche di larghezza e profondità proposte dall'operatore in funzione delle esigenze di posa dell'infrastruttura a banda ultra larga, può concordare con l'operatore stesso ulteriori accorgimenti in merito al posizionamento dell'infrastruttura e le concrete modalità di lavorazione allo scopo di garantire le condizioni di sicurezza e non alterare le prestazioni della sovrastruttura stradale. 1-quater. L'operatore è tenuto a svolgere le attività di scavo e riempimento a regola d'arte in modo da non arrecare danno all'infrastruttura stradale o autostradale interessata dai lavori”;
 6. l'articolo 12, comma 3 del medesimo decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33 prevede che “L'articolo 93, comma 2, del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259 e successive modificazioni, si interpreta nel senso che gli operatori che forniscono reti di comunicazione elettronica possono essere soggetti soltanto alle prestazioni e alle tasse o canoni espressamente previsti dal comma 2 della medesima disposizione restando quindi escluso ogni altro tipo di onere finanziario, reale o contributo, comunque denominato, di qualsiasi natura e per qualsivoglia ragione o titolo richiesto”;
 7. ai sensi dell'articolo 86, comma 3, del Codice delle Comunicazioni Elettroniche “Le infrastrutture di reti pubbliche di comunicazioni [...] e le opere di infrastrutturazione per la realizzazione delle reti di comunicazione elettronica ad alta velocità in fibra ottica in grado di fornire servizi di accesso a banda ultra larga effettuate anche all'interno degli edifici sono assimilate ad ogni effetto alle opere di urbanizzazione primaria di cui all'articolo 16, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e ad esse si applica la normativa vigente in materia, fatto salvo quanto previsto dagli articoli 87 e 88 con riferimento alle autorizzazioni per la realizzazione della rete di comunicazioni elettroniche e degli elementi ad essa collegati per le quali si attua il regime di semplificazione ivi previsto. Alla installazione di reti di comunicazione elettronica mediante posa di fibra ottica non si applica la disciplina edilizia e urbanistica”;
 8. il Comune è stato già interessato dai lavori per la realizzazione dell'infrastruttura pubblica a Banda Ultra Larga nell'ambito della Concessione affidata da Infratel Italia S.p.A. (“Infrastruttura BUL”);
 9. OF è interessata all'utilizzo di infrastrutture esistenti di titolarità comunale, ai sensi del D.lgs. n. 33/2016 s.m.i., per lo svolgimento degli ulteriori interventi necessari alla realizzazione del segmento

di terminazione (c.d. “*delivery*”) e all’attivazione dei servizi per i cittadini del Comune abilitati dall’infrastruttura di cui al precedente punto;

10. Inoltre OF è interessata alle semplificazioni dell’iter autorizzativo per attività di nuova posa di infrastruttura connesse all’attività di *delivery*, con le stesse finalità del punto precedente
11. è volontà del Comune porre in essere tutte le attività necessarie, ivi incluso il rilascio delle necessarie autorizzazioni, al fine di garantire a OF la realizzazione delle attività di *delivery* per l’allacciamento degli utenti assicurandone al contempo la gestione e manutenzione per la durata di 20 anni;
1. con determinazione comunale n. [●] è stato approvato il presente schema di convenzione ed è stato disposto il rilascio della stessa per:
 - l’utilizzo delle infrastrutture comunali finalizzate all’attivazione dei servizi secondo quanto stabilito dai commi 6 e 12 dell’art. 88 del D.Lgs. 1.08.2003 n. 259 (Codice delle comunicazioni elettroniche) nonché dal D.Lgs. n. 33/2016;
 - la semplificazione dei procedimenti autorizzativi per attività di nuova posa e riutilizzo di infrastrutture esistenti connessi all’attività di *delivery*.

tutto ciò premesso,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART.1 - PREMESSE

Le Premesse, costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

Ai fini dell’applicazione della presente Convenzione, i seguenti termini devono essere intesi con il significato così specificato:

- Strada Comunale: strada e relativa pertinenza nonché manufatti e reliquati adiacenti al confine stradale ed ogni altra area di pertinenza della strada in proprietà o in gestione del Comune. Nel seguito per Strada Comunale s’intenderà anche il suolo (spazio localizzato a livello della superficie terrestre), il sottosuolo (spazio localizzato al di sotto della superficie terrestre), il soprassuolo (spazio localizzato al di sopra della superficie terrestre).
- Infrastruttura: cunicoli, cavidotti, intercapedini, polifore, pozzetti e cavedi in genere, esistenti o da realizzare lungo, sotto o sopra le Strade Comunali (o parte di esse) e relative aree di sedime, e/o manufatti e piccole opere presenti.
- Rete di Telecomunicazioni: infrastruttura ed apparati atti a fornire servizi di telecomunicazioni.
- Cavo: cavo per telecomunicazioni in fibra ottica.
- Tubazioni: tubazioni atte a contenere cavi in fibra ottica.
- Manutenzione: interventi, ordinari e straordinari, necessari per mantenere la Rete di Telecomunicazioni in ordinario funzionamento

- *Delivery*: realizzazione della rete ottica da un elemento di rete esistente, fino alle singole Unità Immobiliari (UI) mediante l'utilizzo di infrastrutture di nuova realizzazione o esistenti quali tubi, canaline, funi, dispositivi idonei all'installazione di cavi ottici e di tutti gli altri elementi dell'impianto.

ART. 2 – FINALITÀ E OGGETTO

4. La presente Convenzione ha l'obiettivo di velocizzare l'iter amministrativo per le attività connesse alla erogazione dei servizi di comunicazione elettronica, al fine di consentire la rapida attivazione dei servizi di connessione al cittadino, riducendo contestualmente l'onere amministrativo in capo al Comune. La presente Convenzione disciplina, pertanto, le modalità di interazione tra le Parti in merito allo svolgimento dell'attività di *delivery* e conseguentemente all'attivazione dei servizi mediante riutilizzo delle infrastrutture comunali esistenti o interventi di nuova posa e la successiva attività di manutenzione della rete oggetto della presente Convenzione.
2. Le suddette modalità di interazione riguardano in particolare:
 - a. modalità semplificate per:
 - (i) l'ottenimento delle autorizzazioni comunali connesse all'attività di *delivery* – mediante attività di nuova posa o utilizzo di infrastrutture esistenti - al fine di garantire la celere diffusione dei servizi a Banda Ultra Larga e successiva manutenzione;
 - (ii) la messa a disposizione delle infrastrutture comunali esistenti per l'attività di *delivery* e le successive attività di manutenzione;
 - b. gli standard tecnici di progettazione ed esecuzione delle opere;
 - c. i reciproci rapporti tra OF e l'Amministrazione Comunale relativi (i) alla verifica di prefattibilità di utilizzo delle infrastrutture quali cavidotti, pozzetti, etc.; (ii) alle procedure attuative d'intervento e alle responsabilità su infrastrutture quali cavidotti, pozzetti, etc. che condividono al loro interno cavi, giunzioni, etc. di differenti proprietari e/o gestori.

ART. 3 – DURATA

1. La Convenzione ha durata di 20 (venti) anni corrispondenti con l'anno solare, a partire dalla data di sottoscrizione della presente Convenzione. Alla scadenza la Concessione, si rinnoverà tacitamente per ulteriori 10 (dieci) anni; le Parti si riservano di negoziare in buona fede rinnovi per ulteriori annualità al fine di assicurare continuità all'esercizio della tratta di *delivery*.
2. Al termine della prima scadenza, le Parti potranno recedere in qualsiasi momento dal contratto, dandone avviso all'altra Parte mediante Posta Elettronica Certificata (P.E.C.) almeno 12 (dodici) mesi prima della data in cui il recesso deve avere esecuzione.

ART. 4 – SEMPLIFICAZIONE DELL'ITER AUTORIZZATIVO

1. Al fine di consentire la rapida attuazione delle attività di *delivery* su richiesta degli utenti e la diffusione dei servizi a Banda Ultra Larga abilitati dall'Infrastruttura BUL e stante il carattere modesto degli interventi, il Comune autorizza OF con il presente atto – per ragioni di economicità e

semplificazione nonché in sostituzione dei singoli provvedimenti da rilasciarsi ai sensi dell'art. 88 D.lgs. n. 259/2003 s.m.i. - allo svolgimento degli interventi di *delivery* presso il territorio comunale.

2. In particolare, il Comune autorizza, sin d'ora, lo svolgimento di interventi di scavo al di sotto dei 200 metri nonché ulteriori opere civili necessarie, scavi di raccordo, posa di pozzetti, posa di elementi di rete aerei o altri elementi di rete su infrastrutture esistenti di terzi e siti esistenti, utilizzando anche infrastrutture esistenti di proprietà comunale. Resta inteso che sono da intendersi autorizzati esclusivamente gli interventi ricadenti nella competenza del Comune; l'acquisizione di eventuali ulteriori permessi/nullaosta/autorizzazioni di competenza di altri Enti/soggetti terzi sono a carico di OF.
3. Con la sottoscrizione della presente Convenzione OF si impegna a:
 - comunicare al Comune di [●], l'avvio di ciascun intervento inviando, a mezzo PEC, apposita comunicazione di inizio lavori corredata di planimetria, descrizione e ubicazione dell'intervento e documentazione fotografica. OF si farà carico di inviare, altresì, ogni altra comunicazione dovuta ad Enti terzi necessari ai sensi della vigente normativa;
 - a verificare preventivamente l'esistenza di eventuali sotto servizi interferenti nonché l'assenza di eventuali vincoli di qualsivoglia natura. In tali casi, OF si impegna ad allegare alla comunicazione di avvio dei lavori eventuali autorizzazioni/assensi/nullaosta ricevuti dagli enti interessati da interferenze;
 - ad inviare debita comunicazione di fine lavori allegando apposita documentazione fotografica attestante lo stato *as built* delle opere eseguite;
 - a realizzare le opere a regola d'arte e minimizzare disagi alla sicurezza e alla circolazione pedonale e veicolare, durante l'esecuzione dei lavori.
4. Gli interventi di *delivery* potranno essere effettuati da OF utilizzando le seguenti tecniche per la realizzazione di infrastrutture:
 - a. microtrincea;
 - b. minitrincea one day dig;
 - c. minitrincea;
 - d. trincea tradizionale;
 - e. no dig
 - f. posa in rete aerea.
5. I particolari costruttivi delle tecniche di intervento sono riportati in allegato (Allegato A).
6. I predetti interventi saranno svolti con l'obiettivo di ridurre l'impatto ambientale e minimizzare i disagi alla circolazione e sicurezza stradale.
7. I ripristini saranno eseguiti nel rispetto delle specifiche tecniche di scavo e ripristino previste dal decreto del Ministro dello sviluppo economico pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 244 del 17 ottobre 2013 e delle ulteriori misure relative alla posa in opera delle infrastrutture a banda larga e ultralarga del dlgs 33/16, riconoscendo che i ripristini del manto stradale costituiscono parte integrante delle lavorazioni ai fini della corretta esecuzione delle opere.
8. I ripristini degli scavi realizzati in microtrincea saranno eseguiti con un riempimento definitivo e a freddo attraverso una malta monocomponente a ritiro controllato che evita il doppio passaggio del

ripristino provvisorio e definitivo del manto di usura con evidente beneficio in termini di tempo necessario al “ripristino” della pavimentazione.

9. Saranno inoltre ripristinate le segnaletiche orizzontali e verticali che dovessero essere manomesse nel corso dei lavori.

ART. 5 – RIUTILIZZO DI INFRASTRUTTURE ESISTENTI DI PROPRIETÀ COMUNALE

1. Il Comune concede, per l'espletamento delle attività di *delivery*, l'utilizzo delle infrastrutture di proprietà comunale esistenti, disponibili e idonee per la posa di rete di comunicazione elettronica dislocate sul territorio.
2. L'individuazione delle porzioni di infrastruttura comunale da impiegare per il riutilizzo dovranno essere indicate all'interno della comunicazione di inizio lavori di cui sopra. Al termine dei lavori, con la comunicazione di fine lavori di cui al precedente art. 4, OF si impegna a comunicare al Comune, documentazione sullo stato *as built* evidenziando le porzioni di Infrastruttura effettivamente acquisite ed utilizzate per l'attività di *delivery*.
3. Il Comune si impegna a promuovere l'utilizzo di infrastrutture esistenti presso società da esso controllate o ad essi collegate.

ART. 6 – OBBLIGHI DI OF

1. OF si servirà delle infrastrutture messe a disposizione con la dovuta diligenza per le finalità descritte nell'Oggetto del presente atto, impegnandosi a non impiegare le stesse per scopi differenti.
2. OF si obbliga, a proprie cura e spese, ad attrezzare le porzioni di Infrastruttura concessa, con idonei elementi di rete volti alla fornitura dei servizi che verranno erogati.
3. OF si impegna, inoltre, a proprie cura e spese, a predisporre e presentare eventuali ulteriori autorizzazioni/nullaosta/assensi eventualmente necessari per l'attrezzamento delle infrastrutture e l'attivazione dei servizi richiamati al comma precedente, sollevando il Comune da qualsiasi responsabilità, oneri e quant'altro, derivanti da eventuali inadempienze ed omissioni secondo quanto disposto al successivo art. 8;

ART. 7 – OBBLIGHI E DIRITTI DEL COMUNE

1. Il Comune riconosce e accetta che OF avrà la facoltà di impiegare l'infrastruttura di nuova posa o realizzata mediante riutilizzo di infrastruttura esistente al fine di offrire i servizi di telecomunicazioni anche per conto di operatori terzi.
2. Qualora i pozzetti dell'infrastruttura esistente da riutilizzare non siano tecnicamente utilizzabili per alloggiare scorte o giunti, OF potrà intercettare il cavidotto e realizzare nuovi pozzetti, in conformità alle modalità previste nella presente convenzione.
3. Qualora, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse e di pubblica sicurezza o per modifiche normative che risultino in contrasto l'utilizzo concesso, il Comune di [●] non fosse più in grado di garantire a OF l'accesso e l'uso dei Condotti esistenti e si rendesse necessario lo spostamento dei Cavi Ottici e Fibre Ottiche posate da OF nei Condotti stessi, il Comune dovrà darne notizia a OF con

un preavviso di almeno 12 mesi e dovrà collaborare con quest'ultima per l'individuazione di una soluzione tecnica alternativa funzionalmente equivalente. Per soluzione tecnica alternativa funzionalmente equivalente si intende una nuova Infrastruttura di posa che mantenga inalterati i Punti Terminali del tracciato. Qualora, in funzione dello spostamento, non fossero disponibili infrastrutture esistenti di proprietà del Comune, atte ad ospitare i Cavi e le Fibre Ottiche e in grado di garantire una soluzione tecnica alternativa, il Comune si impegna a collaborare attivamente per reperire una sede di posa (nuova o esistente) al fine di garantire la continuità dell'infrastruttura e l'operativa dei servizi erogati.

4. In caso di riutilizzo di infrastrutture comunali, il Comune si riserva il diritto di utilizzare in modi e per scopi diversi la parte delle tubazioni non occupata dagli impianti e dalle infrastrutture di OF, con obbligo gravante sul Comune – o su eventuali terzi dallo stesso incaricati - di non recare danno alcuno alle opere e alle infrastrutture di OF. Il diverso utilizzo di cui al presente capoverso dovrà comunque essere compatibile con lo svolgimento dell'attività oggetto della presente concessione, restando in capo al Comune – o ad eventuali terzi dallo stesso incaricati - l'obbligo di risarcire OF di qualsivoglia danneggiamento dovesse derivare agli impianti e alle infrastrutture dello stesso a causa del diverso utilizzo di cui trattasi, operato dal Comune o da eventuali terzi dallo stesso incaricati.
5. Il Comune è responsabile, per tutta la durata della Convenzione, della conservazione dei diritti di passaggio necessari alla posa, al godimento e al mantenimento delle porzioni di Infrastruttura messe a disposizione, senza aggravii e oneri a carico di OF.

ART. 8 – MANUTENZIONE

1. Eventuali lavori di manutenzione, ristrutturazione e/o ampliamento degli impianti del Comune che coinvolgono pozzetti e cavidotti interessati dai cavi ottici di cui alla presente Convenzione verranno effettuati dal Comune con la collaborazione di OF, il quale si impegna fin da ora ad eseguire tutti gli interventi necessari sul proprio cavo/minitubo al fine di garantire l'esecuzione delle opere senza nessun addebito al Comune.
2. Resta inteso che la manutenzione dei minitubi/Cavi Ottici posati da OF nelle porzioni di Infrastruttura di cui alla presente Convenzione (esistenti o di nuova posa), sarà di esclusiva responsabilità e pertinenza di OF stessa. OF si impegna per l'intera durata della Convenzione, a tenere i minitubi/Cavi Ottici installati in condizioni tali da non alterare lo stato di funzionalità delle porzioni di Infrastruttura interessate oltre che degli impianti comunali ivi ubicati.
3. Eventuali interventi di manutenzione che dovessero rendersi necessari alle porzioni di Infrastruttura per esigenze degli impianti del Comune, non connessi a esigenze di manutenzione della rete OF, saranno eseguiti a spese e cure del Comune stesso dandone opportuno preavviso a OF.
4. Eventuali interventi di manutenzione che dovessero rendersi necessari alle porzioni di Infrastruttura di cui alla presente Convenzione, per esigenze di OF saranno eseguiti a spese e cure di OF stessa dandone opportuno preavviso al Comune.
5. Eventuali danneggiamenti che dovessero verificarsi sugli impianti e sul cavo a fibre ottiche di OF a causa di interventi effettuati, da parte del Comune o soggetti terzi da esso incaricati, sul cavidotto/impianto concesso in uso, saranno a carico del Comune o, per esso, dei soggetti incaricati

responsabili del danno, che dovrà provvedere al relativo ristoro. In caso di necessità di ripristino urgente dettato da esigenze di continuità dei servizi, OF si riserva di provvedere con immediatezza all'intervento con conseguente addebito delle relative spese, debitamente documentate, al Comune o soggetto terzo da esso incaricato.

6. Eventuali danneggiamenti che dovessero verificarsi sugli impianti concessi in uso a OF a causa di interventi effettuati da quest'ultima, o soggetti terzi da esso incaricati, saranno a carico di OF o per essa dei soggetti incaricati responsabili del danno, che dovrà provvedere al relativo ristoro. In caso di necessità di ripristino urgente dettato da esigenze di continuità dei servizi, il Comune si riserva di provvedere con immediatezza all'intervento con conseguente addebito delle relative spese, debitamente documentate, a OF o soggetto terzo da esso incaricato.
7. Le Parti si impegnano a dare comunicazione della necessità di interventi di manutenzione sulle reciproche infrastrutture, con preavviso di almeno 15 giorni dalla data di intervento. Fanno eccezione gli interventi atti al ripristino delle infrastrutture al fine di eliminare i disservizi agli utenti oppure quelli necessari a garantire la sicurezza delle infrastrutture stesse, per i quali le Parti si impegnano a dare comunicazione urgente per l'intervento immediato presso i recapiti di cui al successivo punto.
8. Per motivi di sicurezza qualsiasi intervento dovrà essere preceduto da apposita comunicazione da inviare a mezzo e-mail all'Ufficio Tecnico del Comune di [...] ovvero ai punti di contatto OF presenti nella Convenzione.

ART. 9 – VIGILANZA SUL CORRETTO USO DELL'INFRASTRUTTURA

1. Il Comune di [...] ha libero accesso all'infrastruttura concessa in uso, attraverso propri tecnici e funzionari, sia per esigenze tecniche, sia per esercitare ogni più ampia facoltà di controllo sull'uso e sul rispetto della presente concessione in generale.
2. Il Comune potrà esercitare il diritto d'ispezionare sul bene concesso o farlo visitare a terzi con preavviso scritto a mezzo mail di almeno 20 giorni da comunicarsi a OF affinché lo stesso possa prestare assistenza nel corso dell'ispezione.

ART. 10 - CONTROVERSIE

1. Le parti convengono espressamente che, nel caso non si raggiungesse l'accordo bonario tra le parti, le controversie relative all'interpretazione, esecuzione e cessazione della presente convenzione saranno deferite all'Autorità giudiziaria del Foro di [...].

ART.11 – COMUNICAZIONI

1. Ai fini della presente Convenzione, le Parti adottano i seguenti riferimenti per le comunicazioni:
OPEN FIBER

Fault Management	
SOC NMC – Network Monitoring Center (Gestione malfunzionamenti h24 BMS)	Tel.:+39 0683032323/2332 (h24) nmc@openfiber.it
Escalation level 1	

Responsabile Manutenzione Rete: Spada Francesco	Cell. 3351349209 e-mail francesco.spada@openfiber.it
Escalation level 2	
Coordinatore: De Petris Valerio	Cell. 3286067170 e-mail valerio.depetris@openfiber.it
Escalation level 3	
Coordinatore: Del Pupo Simone	Cell. 3357196565 e-mail simone.delpupo2@openfiber.it

COMUNE DI [...]

L'aggiornamento o la modifica dei riferimenti indicati sarà comunicata per all'altra Parte per iscritto ai seguenti indirizzi PEC:

- OPEN FIBER: openfiber@pec.openfiber.it.
- COMUNE DI [...]

ART.12 – CODICE ETICO E MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

1. Il Concedente prende atto che il Concessionario, nella conduzione degli affari e nella gestione dei rapporti interni, si riferisce ai principi contenuti nel proprio Codice etico ed ha, inoltre, adottato un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo in ottemperanza a quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 231 del 2001, disponibili presso il sito internet della società <https://openfiber.it/>.

ART.13 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

16.1 Clausola relativa al trattamento delle Informazioni di Contatto

Ciascuna Parte è titolare autonomo dei dati personali di contatto scambiati o acquisiti in occasione della stipula ed esecuzione del presente documento ("Informazioni di Contatto") e saranno trattati dalle stesse per l'esecuzione di quanto stabilito nel presente documento, per la durata dello stesso e nel completo rispetto dei principi e delle norme contenute nel Regolamento Europeo 679/2016 ("GDPR") e della normativa in vigore.

A meno che non diversamente convenuto tra le Parti, le Informazioni di Contatto saranno trattate in Italia e potranno essere comunicate a consulenti o soggetti autorizzati nell'elaborazione dei dati.

Gli Interessati potranno esercitare i diritti di cui agli articoli 15,16,17,18,20,21 del GDPR.

Le richieste inerenti informazioni sul trattamento delle Informazioni di Contatto o l'esercizio dei diritti potranno essere inoltrate, nel caso di richieste verso Open Fiber, inviando una e-mail all'indirizzo: privacy@openfiber.it.

In questo contesto Open Fiber comunica di aver nominato il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD, o Data Protection Officer o DPO) ai sensi dell'Articolo 37 del Regolamento, che potrà essere contattato per questioni inerenti il trattamento dei Suoi dati, ai seguenti recapiti: dpo.of@openfiber.it.

Le richieste inerenti informazioni sul trattamento delle Informazioni di Contatto o l'esercizio dei diritti potranno essere inoltrate, nel caso di richieste verso [...], inviando una e-mail all'indirizzo: [...].

In questo contesto [...] comunica di aver nominato il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD, o Data Protection Officer o DPO) ai sensi dell'Articolo 37 del Regolamento, che potrà essere contattato per

questioni inerenti il trattamento dei Suoi dati, ai seguenti recapiti: [.]

ART. 14 – RISERVATEZZA

1. È fatto assoluto divieto di divulgare a terzi, in qualsiasi forma e/o mezzo e/o scopo, le informazioni acquisite se non in adempimento di obblighi di legge o a seguito di adempimento contrattuale con il Concedente ed è altresì fatto obbligo di effettuare ogni trattamento in materia di riservatezza nel rispetto dei diritti dell'interessato e dei principi di stretta pertinenza.

Allegati:

A. Scheda tecnica relativa alle tecniche di scavo a basso impatto ambientale.

Comune di [.]

[.]

OPEN FIBER S.P.A.

Ing. Marco Luttati